



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 109 del 13 Luglio 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per Piano di gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – Revisione 3 - anno 2016. Autorità Portuale di Venezia.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 luglio 2017 come da nota di convocazione in data 11 luglio 2017 prot. n. 285136;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall' Autorità Portuale di Venezia con nota prot. n. 357-AMB-DTEC del 18.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n.401612 del 18.10.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – Revisione 3 anno 2016;

**PRESO ATTO CHE** l'Autorità Portuale di Venezia con nota pec acquisita al prot. regionale n. 244049 in data 21.06.17, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2653 del 28.11.16 assunto al prot. reg. al n. 464708 del 28.11.16 dell'Autorità di Bacino;
- Parere n.85303 del 30.11.16 assunto al prot. reg. al n.469230 del 30.11.16 dell'ULSS 12;
- Parere n.115809 del 7.12.16 assunto al prot. reg. al n.480320 del 7.12.16 dell'ARPAV;
- Parere n.7461 del 29.12.16 assunto al prot. reg. al n.528725 del 29.12.16 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.52 del 2.01.17 assunto al prot. reg. al n.8296 del 10.01.17 della Città Metropolitana di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.59/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 13 luglio 2017, da cui risulta che:

- la valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente. Il Piano per la gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui di carico del Porto di Venezia è uno strumento pianificatorio settoriale orientato a potenziare le modalità di conferimento e a migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi. Il Piano si propone quale strumento coerente e sinergico con gli obiettivi sovraordinati in materia di rifiuti, e prevede la realizzazione di un sistema integrato di attività e di impianti interconnessi che consentono di ottimizzare le attività di conferimento, raccolta differenziata, trasporto, recupero di materia e di energia, nonché di smaltimento dei rifiuti, limitando il conferimento in discarica agli scarti del trattamento non più recuperabili. Il Piano si inserisce inoltre nel complesso quadro pianificatorio territoriale ed ambientale, definendo le azioni per il raggiungimento degli obiettivi in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni rivolte alla gestione del territorio ed alla tutela ambientale. Il Piano disciplina specifiche attività nelle sole aree di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e non prevede lo sviluppo di strumenti pianificatori sotto-ordinati. Il Piano oggetto



della presente relazione consiste in un aggiornamento del Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) n. 42 del 10 luglio 2008. La valutazione degli effetti del Piano effettuata nella presente relazione ha evidenziato la totale compatibilità delle scelte del Piano con il quadro pianificatorio territoriale - ambientale e con le strategie definite dalla normativa sovraordinata in materia di rifiuti. Si evidenzia inoltre che nel Rapporto Ambientale l'analisi riguardante l'andamento dei traffici che del Piano Operativo Triennale 2013-2015 ha registrato, precisamente che per l'anno 2014 i traffici totali del Porto di Venezia *hanno registrato una diminuzione del 10.5% attestandosi a circa 21,8 milioni di tonnellate di merci movimentate;*

- il Piano di gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – Revisione 3 anno 2016 proposto dall'Autorità Portuale di Venezia, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca. In ogni caso l'eventuale costruzione di un nuovo impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti ovvero il potenziamento dell'impianto già esistente ed autorizzato su impianto/chiatta per il recupero delle acque e degli olii di sentina, dovrà essere sottoposto a procedura di cui al D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – Revisione 3 anno 2016 proposto dall'Autorità Portuale di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni Vinca:
  1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo



- (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H03.01 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", "H03.02 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche", "H03.03 - Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H07 - Altre forme di inquinamento", "J01.01 - Incendi", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Pinna nobilis*, *Acipenser naccarii*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
  3. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite dell'Autorità Portuale di Venezia e all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
  4. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  5. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  6. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
  7. di provvedere per tramite dell'Autorità Portuale di Venezia, prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei seguenti documenti:
    - lo studio di selezione preliminare (depurato dalle dichiarazioni di cui agli allegati F e G alla D.G.R. 2299/2014) nel quale al paragrafo 2.1.3 – Durata dell'attuazione e cronoprogramma, dovrà essere corretta la dicitura "il Piano ha durata di tre anni 2016-2019" con la dicitura "il Piano ha durata di tre anni 2017-2019";
    - le dichiarazioni di cui agli Allegati F e G alla D.G.R. 2299/2014 da rendersi separatamente allo studio;

I suddetti elaborati dovranno essere trasmessi in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), a mezzo PEC e firmati dal dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, tale documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque necessariamente da un supporto digitale.



In ogni caso l'eventuale costruzione di un nuovo impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti ovvero il potenziamento dell'impianto già esistente ed autorizzato su impianto/chiatta per il recupero delle acque e degli olii di sentina, dovrà essere sottoposto a procedura di cui al D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine